

Società Italiana di Medicina Biointegrata

S.I.Me.B.

Vis unita fortior

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

E' costituita tra i sottoscritti la Società Italiana di Medicina Biointegrata, di seguito indicata con il solo acronimo SIMeB. Motto della Società sarà “VIS UNITA FORTIOR”.

Art. 2 - Durata

L'Associazione ha la durata di 50 anni dalla data della sua legale costituzione e può essere prorogata.

Art. 3 – Sede

L'Associazione ha sede in Bagnoli del Trigno (IS), Variante esterna, s n c

Art. 4 - Finalità e scopi

La SIMeB non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità e solidarietà sociale in campo scientifico e sanitario, aggiornamento professionale e formazione permanente nei confronti degli associati, anche con programmi di attività formativa ECM.

La SIMeB è aperta alla partecipazione dei laureati in medicina e chirurgia ed a tutte le professionalità che, operanti nel campo sanitario o ad esso affine, siano in grado di sostenere gli scopi dell'Associazione.

Scopi dell'Associazione sono:

- a) lo studio e la ricerca nel campo medico per l'attuazione di un'integrazione tra le varie forme di medicina, senza distinzione e discriminazione alcuna;
- b) la formazione di un linguaggio ed un corpo scientifico unico attraverso l'individuazione di elementi comuni ed assimilabili alle varie medicine;
- c) la promozione e divulgazione della Medicina Biointegrata quale arte medica intesa in forma univoca, capace di attingere a nuove ed antiche risorse, in un contesto di utili sinergie da porre al servizio del paziente;
- d) il raccordo con altre realtà che operano per gli stessi scopi, onde creare collegamenti finalizzati alla diffusione della filosofia e della didattica proprie alla Medicina Biointegrata stessa;
- e) la raccolta ed il costante aggiornamento di documentazione, dati e informazioni relative alla storia e allo stato attuale di conoscenze e normative regolamentari, in Italia, Europa e resto del mondo, di ciascuna delle discipline praticate in medicina ad integrazione della medicina ufficiale;
- f) la collaborazione con le preposte Autorità per la soluzione anche legislativa di problematiche inerenti l'esercizio professionale delle figure rappresentate;
- g) l'organizzazione e realizzazione, in collaborazione con altre Associazioni, Enti, Istituzioni e Industrie, di iniziative culturali, scuole, convegni, corsi, master ed altre manifestazioni divulgative, per favorire la preparazione e l'aggiornamento dei medici, la conoscenza della Medicina Biointegrata, con presupposti e criteri di obiettività storico-scientifica;
- h) la collaborazione col Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e/o istituzioni sanitarie pubbliche; nonché l'elaborazione di linee guida con l'Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R) e la F.I.S.M.
- i) la promozione dell'aggiornamento scientifico, anche con ECM, così come da leggi in vigore, tramite l'IMeB, Istituto di Medicina Biointegrata.
- j) La partecipazione ad iniziative di ricerca medico-scientifica finalizzata a provare l'efficacia terapeutica e di tutela della salute di sostanze, prodotti e strumentazioni comunque utilizzabili

nell'esercizio della Medicina Biointegrata, nonché la promozione di trials studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.

- k) la diffusione tra i medici e tra la popolazione, con l'utilizzazione dei più moderni mezzi d'informazione, dell'attività svolta dalla SIMeB;
- l) lo sviluppo paritetico e selettivo dei differenti sistemi medici e dei metodi terapeutici loro correlati;
- m) la difesa della specifica identità delle figure professionali alle quali si rifanno gli associati;
- n) esclusione di finalità sindacali;
- o) finanziamento delle attività sociali attraverso i contributi degli associati e delle attività didattiche, attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati.
- p) previsione di sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

La SIMeB non può svolgere attività diverse da quelle sopraelencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Per il raggiungimento degli scopi istitutivi la SIMeB può allacciare rapporti con Enti, Associazioni, Società Scientifiche e altre Istituzioni i cui interessi siano con essa convergenti, per coordinare al meglio l'attività scientifica e formativa del settore. La SIMeB può anche allacciare rapporti con organizzazioni di cittadini e sindacali per divulgare nozioni di educazione sanitaria e per la tutela dei problemi normativi e della professionalità degli associati.

Art. 5 – Organizzazione

La SIMeB svolge la sua attività avvalendosi di un Centro Organizzativo (per le attività di Ufficio di Segreteria, Amministrazione e Pubbliche Relazioni, compresa la Stampa e Rapporti con il Pubblico) e di un Centro Studi e Ricerche (consulenza legale e legislativa, formazione professionale, ricerca scientifica e sue applicazioni) rispettivamente coordinati da un Responsabile che può essere scelto tra i componenti il Consiglio Direttivo e nominati, a maggioranza, su proposta del Presidente. I Responsabili possono essere individuati anche tra altri soci o soggetti estranei alla SIMeB.

La SIMeB può essere organizzata sul territorio nazionale ed estero mediante la creazione di sezioni periferiche, rette da un responsabile nominato direttamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Libri della SIMeB

I libri dell'Associazione sono tutti quelli prescritti dalla legge.

Art. 7 - Organi della SIMeB

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa qualsiasi retribuzione per le cariche sociali. Sono organi della SIMeB:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Vicepresidente
- e) Il Segretario Generale
- f) Il Collegio dei Probi Viri
- g) Il Comitato Scientifico

Art. 8- I Soci

Sono aderenti della SIMeB:

- a) i Soci Fondatori;
- b) i Soci Effettivi;
- c) i Soci Benemeriti;
- d) i Soci Sostenitori.

I soci aderenti alla SIMeB vengono suddivisi, altresì, per categoria professionale di appartenenza; in particolare vengono previste le seguenti sezioni:

- 1) medici, odontoiatri, veterinari;
- 2) farmacisti;
- 3) biologi, psicologi;
- 4) infermieri, ostetriche;
- 5) fisioterapisti, osteopati, laureati in scienze motorie;
- 6) naturopati, erboristi;
- 7) altre categorie professionali non rientranti nelle categorie di cui sopra.

I componenti di ciascuna sezione formatasi all'interno dell'Assemblea, votando a maggioranza, nominano un loro rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo; qualora si formi una sezione, tra quelle previste, in tempi successivi all'atto di fondazione, detta sezione nominerà il suo rappresentante all'interno del Consiglio alla prima Assemblea utile successiva a quella della sua formazione. Il numero minimo di soci appartenenti a ciascuna sezione deve essere di almeno tre.

Tutti i soci, complessivamente intesi, votando a maggioranza, nominano il Presidente del Consiglio Direttivo.

L'adesione alla SIMeB è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi della SIMeB.

Sono Soci Fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo, i quali partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della SIMeB.

Sono Soci Effettivi coloro che aderiscono alla SIMeB nel corso della sua esistenza.

Sono Soci Benemeriti professionisti e personalità particolarmente meritevoli per l'attività svolta nel campo accademico, scientifico e culturale che abbiano o possano contribuire, con il loro impegno, anche economico, al perseguimento delle finalità della SIMeB.

Alla SIMeB possono aderire anche altre Associazioni e Società Scientifiche, purchè aventi stessi scopi sociali o comunque manifestino l'intenzione palese di voler lavorare per la loro realizzazione. In tal caso la rappresentanza nella SIMeB sarà quella di socio sostenitore, quindi senza diritto di voto, e farà capo a persona regolarmente designata, secondo le regole statutarie di ciascuna Associazione o Società di provenienza, che si provvederà a comunicare alla SIMeB, mediante copia del verbale di nomina.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della SIMeB. Chi intende aderire alla SIMeB deve rivolgere espressa domanda corredata di breve curriculum al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la SIMeB si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro centoventi giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca alla SIMeB può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probi Viri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 9 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci della SIMeB ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria e straordinaria, ma almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, entro il 31 marzo. Essa inoltre:

- a) provvede alla nomina del Presidente del Consiglio d'Amministrazione;

- b) provvede, per ciascuna sezione in cui è articolata, alla nomina del rispettivo rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo; nella sua interezza, invece, nomina Soci componenti il Collegio dei Probi Viri (tre effettivi e due supplenti);
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività della SIMeB;
- d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- e) approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della SIMeB;
- f) delibera gli importi della quota di iscrizione e della quota annuale associativa;
- g) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della SIMeB, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- h) delibera lo scioglimento e la liquidazione della SIMeB e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo oppure dal Collegio dei Revisori. La convocazione viene effettuata mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione con almeno sette giorni di preavviso o con comunicazione idonea ad ogni socio, recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Aderente alla SIMeB ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la destinazione degli utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della SIMeB e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per la nomina del proprio rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo, per ciascuna delle sezioni di cui è composta l'Associazione, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Socio aderente alla SIMeB.

Art.10 - Il Consiglio Direttivo

La SIMeB è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un rappresentante di ciascuna sezione così come previsto all'articolo 8 . Il consiglio elegge al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario Generale.

I Consiglieri devono essere Soci della SIMeB, restano in carica per il periodo deciso nell'atto di nomina, salvo loro esplicita rinuncia, dimissioni, permanente impedimento o decesso. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede alla sua sostituzione cooptandolo tra quelli non eletti, per la sezione di appartenenza, in base al numero maggiore di voti ricevuti.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) la gestione della SIMeB in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) la nomina del Vice Presidente e del Segretario Generale.
- c) l'ammissione alla SIMeB di nuovi Aderenti;

d) la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante mezzo idoneo, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 11 - Il Presidente

Al Presidente della SIMeB spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. E' eletto dall'Assemblea, resta in carica per il periodo deciso nell'atto di nomina, salvo esplicita rinuncia, dimissioni, permanente impedimento o decesso; in tali casi il consiglio d'Amministrazione in carica, provvederà alla sostituzione, con altro membro del Consiglio, mediante delibera da assumere con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma dove se ne presenti la necessità, cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 12 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 13 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

Art. 14 - Il Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. I componenti sono rieleggibili. Il Collegio, con la presenza di almeno tre suoi componenti, esamina e si pronuncia sul comportamento dei Soci su segnalazione del Presidente. Può proporre le seguenti sanzioni: proscioglimento, ammonizione, censura, radiazione dall'Associazione. Il Provvedimento è comunicato dal Presidente all'interessato che può appellarsi all'Ordine professionale di appartenenza.

Art. 15 - Il Comitato Scientifico

La scelta dei componenti il Comitato Scientifico e la possibilità di avvalersi di soggetti esterni alla SIMeB, sono rimesse alle decisioni del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico nomina tra i suoi componenti un Segretario.

Fanno parte di diritto del Comitato Scientifico i rappresentanti di tutte le Società Scientifiche od Associazioni similari socie della SIMeB; tali rappresentanti vengono scelti dalle rispettive Società di appartenenza previa comunicazione alla SIMeB ed accettazione da parte del Consiglio Direttivo di questa. Il loro incarico può essere revocato dalla Società di appartenenza, ma può anche essere annullato, in qualsiasi momento e per giusti motivi, tramite comunicazione scritta all'interessato ed alla Società di appartenenza, dal Consiglio Direttivo della SIMeB.

Gli altri componenti del Comitato Scientifico vengono nominati direttamente dal Consiglio Direttivo della SIMeB, tra i suoi soci ma anche tra i non soci, tra tutte le professionalità che possano contribuire, con il loro apporto, alla realizzazione degli scopi scientifici dell'Associazione.

Art. 17 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio della SIMeB è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione, a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

Per l'adempimento dei suoi compiti la SIMeB dispone delle seguenti entrate:

- a) i versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla SIMeB;
- b) i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota annuale di iscrizione. L'adesione alla SIMeB non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori.

La SIMeB impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 18 - Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi della SIMeB chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede della SIMeB nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dalla SIMeB a spese del richiedente.

Art. 19 - Avanzi di gestione

Alla SIMeB è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20 - Modifiche statutarie

Eventuali modifiche dello Statuto possono venire proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci Effettivi e, inserite nell'O.d.G. dell'Assemblea Ordinaria o di una assemblea Straordinaria appositamente convocata, devono essere approvate dalla maggioranza dei Soci Effettivi presenti.

Art. 21 - Scioglimento

Lo scioglimento della SIMeB deve essere deliberato dalla Assemblea con una maggioranza di almeno quattro quinti dei voti, con due terzi dei voti attribuiti. In caso di scioglimento il patrimonio eventualmente residuo dovrà essere devoluto, al momento dello scioglimento, ad altre Associazioni aventi finalità analoghe oppure a fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice civile.

Art. 23 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.